

N. R.G. 802/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 802/2021

Oggi **7 aprile 2022** alle ore 12,38 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. Francesco AMERICO

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE il funzionario delegato ex art. 417-*bis* cpc dott.ssa Laura MARINO

I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza

È altresì presente ai fini del tirocinio formativo ex art. 73 DL 69/2013 la dott.ssa Beatrice PAOLETTI

Il Giudice tenta la conciliazione con esito negativo. Invita quindi i difensori alla discussione

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza

I difensori dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15,23 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **802/2021** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. Francesco AMERICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo

ricorrente

e

Ministero dell'Istruzione con il patrocinio del funzionario delegato ex art. 417-bis cpc , dott.ssa Laura MARINO ed elettivamente domiciliato in Lucca, Piazza Guidiccioni, n. 2, giusta procura allegata alla memoria difensiva

resistente

Oggetto: Compenso Individuale Accessorio in supplenze brevi

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1)- La ricorrente ha chiesto di vedersi riconosciuta la voce retributiva del “*Compenso Individuale Accessorio*”, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione e, segnatamente, per il periodo dal 14.10.2020 al 30.6.2021, e ha domandato, per l'effetto, di condannare il predetto Ministero al pagamento della somma complessiva di euro 579,80, oltre rivalutazione e interessi come per legge.

[REDACTED] i, appartenente, al personale scolastico ATA (profilo Collaboratore Scolastico), ha dedotto di aver prestato attività lavorativa, in forza di contratti a tempo determinato. La ricorrente ha esposto di aver svolto i seguenti periodi di supplenze brevi, tutti in forza di contratti a T.I.:

-dal 14.10.2020 al 15.10.2020 presso l'I.C. “N. Macchiavelli” di Lucca, per 36 ore settimanali;

-dal 16.10.2020 al 14.11.2020 presso l'I.C. “N. Macchiavelli” di Lucca, per 36 ore settimanali;

-dal 15.11.2020 al 23.12.2020 presso l'I.C. “N. Macchiavelli” di Lucca, per 36 ore settimanali;

- dal 24.12.2020 al 31.12.2020 presso l'I.C. "N. Macchiavelli" di Lucca, per 36 ore settimanali;
- dall'1.1.2021 al 16.1.2021 presso l'I.C. "N. Macchiavelli" di Lucca, per 36 ore settimanali;
- dal 17.1.2021 al 15.2.2021 presso l'I.C. "N. Macchiavelli" di Lucca, per 36 ore settimanali;
- dal 2.2.2021 al 15.2.2021 presso l'I.C. "Armando Sforzi – ex Massarosa 2" di Massarosa, per 36 ore settimanali;
- dal 16.2.2021 al 25.2.2021 presso l'I.C. "N. Macchiavelli" di Lucca, per 36 ore settimanali;
- dal 26.2.2021 al 30.4.2021 presso l'I.C. "N. Macchiavelli" di Lucca, per 36 ore settimanali;
- dall'1.5.2021 al 10.6.2021 presso l'I.C. "N. Macchiavelli" di Lucca, per 36 ore settimanali;
- dall'11.6.2021 al 30.6.2021 presso l'I.C. "N. Macchiavelli" di Lucca, per 36 ore settimanali.

La ricorrente ha dedotto che, nei periodi sopraindicati, aveva svolto le medesime mansioni e con le stesse responsabilità dei colleghi assunti con contratti a tempo indeterminato. La ricorrente ha tuttavia lamentato di non aver ricevuto, per l'intero periodo (dal 14.10.2020 al 30.6.2021), il c.d. "Compenso Individuale Accessorio", diversamente dal personale di ruolo, dai supplenti assunti a T.I. con incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). La ricorrente ha anche precisato che l'emolumento del "Compenso Individuale Accessorio" è regolato da una disciplina parallela a quella della c.d. "Retribuzione Professionale Docenti" prevista per il personale docente, dall'art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 in tema di "Retribuzione Professionale Docenti".

La ricorrente ha assunto di aver diritto a tale voce retributiva, non essendo essa collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, educativo e ATA.

Alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, la ricorrente ha ritenuto che la sua esclusione configuri una disparità di trattamento non giustificabile tra la sua posizione e quella del personale scolastico ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a T.D. fino al termine delle attività didattiche.

2)-Il Ministero dell'Istruzione ha chiesto di accogliere le eccezioni sollevate, respingendo *in toto* il ricorso, poiché infondato nel merito, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere le spese di lite e compensi difensivi del giudizio *ex art. 152 disp. att. c.p.c.* o, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso *ex adverso* proposto, l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.

Il Ministero ritiene che la ricorrente non abbia diritto a percepire il compenso individuale accessorio per il periodo indicato nel ricorso, avendo ella svolto supplenze brevi e saltuarie e non essendoci norma che preveda tale emolumento nella retribuzione spettante a tale categoria di personale.

Il Ministero ha richiamato l'art. 82 del CCNL del 2007 relativo al compenso individuale accessorio per il personale ATA, nonché l'art. 7, co. 3, del CCNL del 15.3.2001, secondo cui: *“La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..”*. L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, secondo il Ministero, non contempla il personale assunto a tempo determinato che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie, riconoscendo la voce retributiva del compenso individuale accessorio solo per le seguenti categorie:

-tutto il personale docente, educativo e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai docenti di religione cattolica con progressione di carriera;

-al personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;

-dalla data di assunzione del servizio e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo e ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.

Secondo il Ministero resistente, la pretesa di [REDACTED] quindi infondata ancora osservando che tale voce retributiva è corrisposta al personale di ruolo e anche al personale assunto a tempo indeterminato con contratto annuale (30 giugno o 31 agosto) ed è proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali prestate.

3)-La causa è stata istruita documentalmente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il compenso individuale accessorio per il personale ATA è stabilito dall'art. 82 CCNL 2007.

Tale articolo al co. 1 recita: *“1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”*.

Il co. 5 del predetto art. 82, destinato al personale a tempo determinato, recita: *“5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”*.

Il co. 7 della medesima norma collettiva ha cura di precisare che detto compenso (CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanto sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo co. 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.

Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente: in particolare, dall'art. 7, co. 3, del CCNL del 15.3.2001 risulta che il c.d. "Compenso Individuale Accessorio" di cui trattasi è una voce retributiva omologa alla c.d. "Retribuzione Professionale Docenti".

L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato "Retribuzione Professionale Docenti", stabilisce che:

"1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.

2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.

3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995".

Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle "condizioni di impiego" di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020).

Tale interpretazione corrisponde ai condivisibili pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla "Retribuzione Professionale Docenti": *"Le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;*

*9. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di 'periodi di servizio inferiori al mese'" (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 6293/2020, Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 27 luglio 2018, n. 20015).*

La giurisprudenza di legittimità ha quindi fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

In proposito la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente richiamato quanto già espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la citata Clausola 4 *“esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno; la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attonano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate”* (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. 619/2020).

Pertanto, come già sostenuto da questo Tribunale, si ritiene che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 debba essere interpretato nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD -così come la CIA- spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento (cfr., Tribunale di Lucca, Sez. Lav., sent. n. 184/2021).

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato (circostanza pacifica), durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali (incarico fino al 31.8) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30.6), ai quali è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale Accessorio.

A ben vedere infatti la prestazione del personale ATA ha le medesime caratteristiche, sia di contenuto che di utilità, a prescindere dalla durata temporale dell'incarico, non ravvisandosi condizioni oggettive che consentano un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Eppure, nonostante l'assenza di qualsivoglia differenza nello svolgimento delle mansioni, la ricorrente non si è vista riconoscere il CIA per aver svolto incarichi temporanei, ossia le c.d. supplenze brevi o saltuarie (peraltro susseguitesì senza soluzione di continuità fino al 30 giugno), subendo quindi un'ingiustificata disparità di trattamento.

Per queste ragioni, condivise dagli orientamenti della giurisprudenza di merito (cfr., *ex multis*, Tribunale di Milano, sent. 1347/2021; Tribunale di Foggia, sent. 4086/2020; Tribunale di Reggio Emilia, sent. 311/2021), anche la ricorrente ha diritto all'indennità pretesa con il ricorso.

Conclusivamente: il ricorso è fondato e merita accoglimento e deve riconoscersi alla ricorrente il diritto al Compenso Individuale Accessorio e la conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione a versare alla ricorrente, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, la somma di euro 579,80.

A tale importo deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, come puntualmente motivato nella pronuncia del Tribunale di Milano allegata al ricorso che ha riportato la pronuncia della Corte Costituzionale in materia: *“la ‘ratio decidendi’ della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumolo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all’inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa l’omogeneità delle relative situazione – e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza – e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali”* (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumolo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all’ipotesi ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l’ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).

Spese di lite

Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della natura ridotto valore della controversia, della novità e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] a vedersi riconosciuta la voce retributiva “Compenso Individuale Accessorio” per il periodo dal 14.10.2020 al 30.6.2021;

-per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a pagare a favore [REDACTED] la somma complessiva di euro 579,80 con l’aggiunta della maggior somma tra l’ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo.

Compensa integralmente le spese di lite.

Sentenza resa *ex artt.* 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 7 aprile 2022

Il Giudice

dott.ssa Alfonsina Manfredini